

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Il disegno di legge di iniziativa del Governo recante “disciplina della professione di guida turistica”, già approvato in prima lettura il 5 novembre 2023 dal Senato, è stato dichiarato **collegato, a completamento della manovra di bilancio**, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023. Inoltre, dà **attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, laddove, tra le riforme da attuare, si contempla l’ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10). La riforma si prefigge l’obiettivo di definire **uno standard nazionale per le guide turistiche**. Il conseguimento del target è previsto **entro dicembre 2023 (T4 2023)**.

Il Partito Democratico ha la massima considerazione per la figura professionale delle guide turistiche e non può che valutare positivamente la scelta di voler riordinare il settore. Parliamo, infatti, di professionisti che nei decenni hanno contribuito senza dubbio alcuno al miglioramento dei servizi turistici italiani. I primi a offrire quello che oggi chiamiamo il turismo esperienziale di qualità, cioè la capacità di coinvolgere il turista e fargli vivere un’esperienza unica, indimenticabile, che diventa essa stessa marketing internazionale per il nostro Paese e che porta poi al ripetersi dell’esperienza turistica nel futuro.

Purtroppo – come ha osservato **Anthony Barbagallo**, [intervenendo in Aula](#) per il **Partito Democratico** – “l’intervento sulla **materia del turismo** avrebbe meritato **ben altro approfondimento** e non certo questa che definiremmo **una leggina**, in considerazione della rilevanza della materia turismo per tutta l’economia italiana”.

“Serviva esaltare al meglio questo sistema e, per farlo – ha sottolineato **Anthony Barbagallo (PD-IDP)** –, serviva **una riforma condivisa**, non solo con la politica ma **anche con le associazioni di categoria**, con il mondo della formazione professionale e, soprattutto, **con le Regioni**, in considerazione sia dell’opportunità politica sia anche in virtù delle specifiche **competenze esclusive** che la Costituzione attribuisce alle nostre Regioni.

Come è noto, in materia di professioni vi è una **potestà legislativa concorrente**, mentre la formazione professionale residua nella competenza, anch’essa, delle regioni.

Il testo in esame è **parziale** e **rimanda ai decreti attuativi** del Ministero del Turismo per lo svolgimento anche della materia degli esami. Per il PD-IDP c’è la certezza che **queste norme non verranno attuate in tempi brevi** ed è un punto di debolezza, un altro di questo provvedimento.

Si istituisce, inoltre, una **guida generalista**, lontana dal profilo e dalla competenza della guida turistica e **non garantisce il rispetto concreto di standard professionali, culturali e linguistici** adeguati per l’esercizio della professione stessa.

Ancora, manca **una visione e una strategia** per l’apporto che le guide possono dare al comparto turistico. È **un errore** quello di **non voler rafforzare l’elemento della**

specializzazione territoriale anche nell'esame di abilitazione. In un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere **competenti e specializzate anche sul patrimonio di uno specifico territorio**.

Invece di accogliere le richieste delle associazioni di categoria, si è preferito privilegiare la logica del turismo di massa, **in contraddizione**, peraltro, **con quanto previsto sia dal Piano strategico per il turismo sia dal PNRR**, che pongono **al centro della riforma** della professione di guida turistica **il concetto di turismo sostenibile e responsabile**, che evidentemente questa maggioranza e questo Governo stanno disconoscendo.

Altro **grave errore**, segnalato dal PD-IDP, è la **soppressione dello scopo didattico delle visite guidate**. Gran parte del lavoro delle guide turistiche, infatti, è rivolto proprio a gruppi scolastici di ogni ordine e grado e a studenti universitari italiani e stranieri.

Così come suscita forti perplessità **il tirocinio di 24 mesi per il riconoscimento di titoli esteri**. È una **norma che si presta ad abusi e forzature**.

Altra disposizione che non convince è quella che attribuisce il controllo in materia di **esercizio abusivo della professione di guida turistica** ai Comuni, considerato che in questo momento storico sono privi di risorse e personale per svolgere questo compito.

Questioni centrali ribadite da **Andrea Gnassi**, [nella dichiarazione di voto finale per il Partito Democratico](#). “Cosa non abbiamo visto in questo provvedimento, che è dentro gli obiettivi del PNRR? Un punto che manca, un punto su cui il Governo non ha saputo rispondere e in relazione al quale si è visto l'imbarazzo dei colleghi di maggioranza è il seguente: se siamo un Paese di questo tipo, con tanta biodiversità, dalle Alpi alla Sicilia, se abbiamo il barocco della Valle di Noto e i paesaggi straordinari della Tuscia e degli etruschi, per citare paesaggi e contesti minori rispetto ai grandi hub, vogliamo provare a coinvolgere, nella formazione delle guide turistiche, gli enti territoriali e i territori? Questo per accrescere, per qualificare e per attribuire alle guide turistiche, a cui oggi diamo un ordinamento, un codice Ateco, un riconoscimento e anche gli strumenti per poter esercitare, stabilendo una relazione con l'utente, magari quando lo straniero arriva a visitare il Colosseo e mantenendo questa relazione anche dopo. Questo fa la differenza. Non abbiamo coinvolto gli enti territoriali nella specializzazione delle guide turistiche: ci dovete spiegare perché non è successo. Perché non abbiamo coinvolto gli enti convenzionati di formazione? Perché non facciamo, dentro un albo nazionale, vivere quell'esperienza turistica per la quale un visitatore internazionale può visitare la Toscana, sapendo della Toscana, perché qualcuno gli racconta la Toscana? In questo senso, le nostre critiche sono state costruttive su questo provvedimento”. Per questo ha concluso Andrea Gnassi (PD-IDP), **“il nostro voto è di astensione”**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Disciplina della professione di guida turistica” (approvato dal Senato) ([AC 1556](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive.

FINALITÀ (ART. 1)

Il provvedimento in esame è volto a **disciplinare la professione di guida turistica** e il relativo esercizio, stabilendone altresì i **principi fondamentali**. Le Regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi fondamentali. Le disposizioni in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DEFINIZIONE E OGGETTO DELLA PROFESSIONE (ART. 2)

La “**guida turistica**” è il **professionista abilitato** ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 della presente legge. L'attività propria della professione di guida turistica consiste nello svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. La **visita guidata** è finalizzata a evidenziare le caratteristiche del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, nonché a garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA (ART. 3)

Questa disposizione stabilisce i **requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica**: superamento dell'esame di abilitazione o riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del **regime transitorio** previsto dal successivo articolo 13. Per esercitare la professione è inoltre necessario il possesso di una **copertura assicurativa** a garanzia della responsabilità civile professionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico **non può essere interdetto o ostacolato** l'ingresso e lo **svolgimento dell'attività di guida turistica**.

ESAME DI ABILITAZIONE (ART. 4)

Si disciplina l'**esame di abilitazione** all'esercizio della professione di guida turistica, il quale viene indetto, con **cadenza almeno annuale**, dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano una serie di materie indicate direttamente dalla norma (storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica), ulteriori materie la cui individuazione, è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle **competenze linguistiche**, comprovate da certificazioni. Il decreto ministeriale definirà anche i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando che alla copertura di tali spese, concorreranno anche i contributi che verranno versati dai soggetti interessati.

ELENCO NAZIONALE (ART. 5)

Si dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo (MITUR), **dell'elenco nazionale delle guide turistiche**; disciplinata la struttura e l'aggiornamento di tale elenco, viene autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di **un'apposita piattaforma informatica** e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è **consentito l'esercizio della professione** in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR **un tesserino personale di riconoscimento** da esibire durante lo svolgimento della professione

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO (ART. 6)

Si disciplina l'esercizio in Italia della **professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero**. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) o della Svizzera **già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati**, possono svolgere la loro attività in Italia:

- ✓ **su base temporanea e occasionale**, in regime di libera prestazione;
- ✓ **in maniera stabile**, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento.

Si prescrive, in ogni caso, **la certificazione della conoscenza di due lingue**.

Il **tirocinio di adattamento**, della durata di **24 mesi**, consiste nell'esercizio della professione **sotto la responsabilità di un professionista qualificato**, accompagnato da una formazione complementare, ed è **oggetto di valutazione** da parte del Ministero del turismo. Si demanda ad un decreto ministeriale le condizioni per considerare temporanea e occasionale la prestazione, nonché le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale.

Prevista e quindi disciplinata l'ipotesi in cui la **qualifica professionale sia stata conseguita in uno Stato estero diverso** dai paesi membri UE, del SEE e dalla Svizzera. In tale caso, la qualifica è riconosciuta **previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana**, cui si è ammessi se **in regola con le disposizioni in materia di immigrazione**.

Previste **disposizioni comuni** per tutti i **cittadini stranieri** che richiedono il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, disponendo che la **prova attitudinale** sia indetta dal Ministero del turismo e consista nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono **iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche** e possono **esercitare la professione su tutto il territorio nazionale**.

Il **Ministero del turismo è l'autorità competente** ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO (ART. 7)

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano **acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali**, mediante la partecipazione a **corsi di contenuto teorico e pratico**, autorizzati dal Ministero del turismo.

Il **superamento dei corsi di specializzazione**, della durata minima di 50, consente alle guide turistiche di iscriversi in **apposite sezioni dell'elenco nazionale**.

Le guide turistiche hanno l'obbligo di **"continuo e costante aggiornamento"**, con cadenza almeno triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo. Si demanda l'individuazione degli **ambiti e delle modalità di specializzazione** e di aggiornamento, nonché le **misure e sanzioni** di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, **in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento**, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

CODICE ATECO (ART. 8)

Si prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno **specifico codice ATECO** per le attività inerenti alla professione di guida turistica.

INGRESSO GRATUITO (ART. 9)

Le guide turistiche, munite di **regolare tesserino** personale di riconoscimento, possono **entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico**, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, non solo nell'esercizio della propria professione, ma **anche per finalità di studio e formazione**.

COMPENSI PROFESSIONALI (ART. 10)

I **compensi per le prestazioni professionali** devono essere **proporzionati** alla durata, al contenuto e alle caratteristiche **della prestazione**.

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO (ART. 11)

Le guide turistiche sono **obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino** di riconoscimento e a fornire all'utente **informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale**.

DIVIETI E SANZIONI (ART. 12)

Questa norma disciplina i **divieti e le sanzioni** in materia di **esercizio abusivo della professione di guida turistica**.

In particolare, **si vieta a chiunque di svolgere o offrire le attività** proprie della professione di guida turistica **in violazione delle norme contenute nel provvedimento** e senza la relativa **iscrizione nell'elenco nazionale previsto**. La disposizione fa comunque salve

alcune **eccezioni**, sostanzialmente legate all'esercizio della professione su base temporanea e occasionale o ancora, alla prestazione gratuita in occasione di aperture straordinarie organizzate di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura **organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore**, per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche.

Vietato l'**utilizzo di tessere o di altri segni distintivi** idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica **in assenza del titolo abilitante**.

Si prevede altresì il **divieto per agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari** di avvalersi, anche attraverso piattaforme digitali, di **persone non iscritte nell'elenco nazionale**.

È **vietato**, infine, a chiunque di **interdire od ostacolare** l'ingresso e l'esercizio della professione di **guida turistica** in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al pubblico.

Salvo che il fatto non costituisca reato, sono **previste sanzioni amministrative**, che a **secondo della violazione dei divieti** vanno da 500 a 15.000 euro. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia all'applicazione delle procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689 del 1981.

Le **funzioni di controllo** sono **rimesse ai comuni** che le esercitano **tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato**. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un **decreto ministeriale**.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART. 13)

In particolare, si stabilisce che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano **iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale** e venga loro **rilasciato il tesserino personale di riconoscimento**.

Le guide abilitate in una o più Regioni sono iscritte nelle **apposite sezioni** dell'elenco nazionale recanti la **specializzazione tematica e territoriale acquisita**. Si prevede inoltre che le **guide turistiche già abilitate** continuino a **esercitare la professione** ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo (6 mesi) alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 14)

La norma reca la quantificazione degli oneri e indica la fonte di **copertura finanziaria**.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 15)

L'entrata in vigore della legge in esame è **il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 1556](#)

Prima lettura Senato

[AS 833](#)

[LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190](#)

Disciplina della professione di guida turistica.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
FDI	79 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	31 (97,1%)	1 (2,9%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	0 (0%)	34 (100%)
MISTO	1 (25,0%)	0 (0%)	3 (75,0%)
NM-M	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	0 (0%)	38 (100%)